

COPIA



TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Nr. 1168

in data 26-2-09

Nr. Cron. 9096

Nr. Rep. 3966

Il Tribunale di Modena – 1^a Sezione civile – in composizione collegiale, in persona dei Sigg.ri:


- 1) - dr. ssa ELEONORA DE MARCO - Presidente
2) - dr. ERNESTINO BRUSCHETTA - Giudice
3) - dr.ssa ADRIANA GHERARDI - Giudice relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 5821/2008 R.Gen.

Promossa da


Rappresentati e difesi dall' avv. Barbara Preda che li rappresenta e difende in forza di delega posta a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Modena, Corso Canalgrande, 90.

Attori

Contro

BANCA CR FIRENZE spa

Rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Morera del Foro di Roma e Paolo Calciolari, in forza di procura speciale posta in calce all'atto di citazione notificato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Calciolari, in Modena, Corso Canalgrande, 79.

convenuta

Avente ad oggetto: nullità, annullamento, risoluzione contratto.

Conclusioni:

per gli attori

"contrariis reiectis per le causali esposte in premessa,

- 1) accertare e dichiarare la grave omissione informativa ed in ogni caso il grave inadempimento, sia contrattuale che extracontrattuale della banca convenuta agli obblighi

che le gravavano in occasione della conclusione dell'operazione di investimento del 18/7/2001 nonché successivamente per non avere consigliato di disinvestire i titoli;

- 2) conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto quadro del 27/8/98 che ha preceduto l'acquisto di cui è causa, nonché dell'operazione di investimento del 18/7/2001 descritta in premessa e dirsi tenuta e condannata Banca CR Firenze spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Firenze in via Bufalini n 6, a corrispondere agli attori, a titolo di restituzione del prezzo, la somma di € 51.369,37, oltre agli interessi al tasso legale dal 18/7/2001 fino al saldo e dedotte le eventuali cedole che sarà onere della Banca provare essere state percepite dagli attori, nonché dedotta la somma di €7681,54 percepita il 7/3/2008;
- 3) in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la nullità per vizio genetico, violazione delle norme citate in premessa, dell'operazione di investimento del 18/7/2001 e conseguentemente dirsi tenuta e condannarsi Banca CR Firenze spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Firenze, via Bufalini,6, a corrispondere agli attori, a titolo di restituzione del prezzo, la somma di € 51.369,37, oltre agli interessi al tasso legale dal 18/7/2001 fino al saldo e dedotte le eventuali cedole che sarà onere della banca provare essere state percepite dagli attori, nonché dedotta la somma di €7681,54 percepita il 7/3/2008;
- 4) in via ulteriormente subordinata, accertarsi e dichiararsi che il signor Bregoli Pietro è incorso in errore essenziale, riconoscibile e scusabile nel momento in cui ha dato la disposizione di eseguire l'operazione del 18/7/2001 di cui è causa e conseguentemente accertarsi e dichiararsi l'annullamento della medesima operazione e conseguentemente dirsi tenuta e condannarsi Banca CR Firenze spa in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Firenze via Bufalini, 6 a corrispondere agli attori, a titolo di restituzione del prezzo, la somma di € 51.369,37, oltre agli interessi al tasso legale dal 18/7/2001 fino al saldo e dedotte le eventuali cedole che sarà onere della banca provare essere state percepite dagli attori, nonché dedotta la somma di € 7681,54 percepita il 7/3/2008;
- 5) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di nullità/annullamento/risoluzione, dirsi in ogni caso tenuta e condannata Banca CR Firenze spa a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 51369,37, dedotta la somma di € 7681,54 percepita il 7/3/2008 nonché dedotte le eventuali cedole che sarà onere della banca provar essere state percepite dagli attori o la diversa, maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale dal 18/7/2001 fino al saldo.



Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Istanze istruttorie come da atto di citazione.

Per la convenuta

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese,

- in via pregiudiziale: dichiarare prescritte le avverse domande di annullabilità e di accertamento della responsabilità extracontrattuale, attesa la decorrenza dei relativi termini di legge,
- nel merito respingere le domande tutte formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande così come formulate nell'atto introduttivo, dichiarare i signori [redacted] e [redacted] tenuti a restituire alla Banca CR Firenze spa le obbligazioni Cerretti di cui causa, le cedole incassate pari ad € 7238,65, l'incassato riparto parziale dell'attivo dell'emittente pari ad € 7681,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, onorari e competenze".

Istanze istruttorie come istanza di fissazione di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli attori notificavano alla Banca CR Firenze spa (di seguito solo la Banca) atto di citazione con il quale chiedevano fosse dichiarata la nullità, annullamento e/o risoluzione degli ordini di acquisto di Bond [redacted]. Seguiva scambio e deposito di memorie ex art. 6 ss dlgs 5/2003. La convenuta depositava istanza di fissazione di udienza. Il Presidente nominava il G. rel., il quale non ammetteva le richieste prove costituenti e fissava l'udienza di discussione davanti al Collegio. Entrambe le parti depositavano memorie conclusionali, era celebrata l'udienza di discussione, all'esito della quale il Collegio si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio conferma il decreto del g. relatore in ordine alle istanze istruttorie.

Nel merito osserva quanto segue:

Una prima doglianza degli attori riguarda il contratto di negoziazione in atti per quanto riguarda il mancato adeguamento del contratto alla normativa del reg CONSOB 11522/98.

Ritiene il Collegio che nessun obbligo di adeguamento sia stato stabilito dalla normativa attualmente in vigore, ne consegue la validità del contratto quadro precedentemente stipulato (Trib. Como 30/5/2007, 683). In ogni caso, trattandosi di violazioni inerenti la normativa secondaria (reg. Consob) non ne potrebbe derivare la nullità del contratto quadro.



Per ciò che concerne invece i contestati obblighi di informazione, osserva il Collegio come in detto contratto quadro, per stessa ammissione degli attori, sia stata inserita la clausola che riguarda il rifiuto degli attori a fornire le informazioni inerenti gli obiettivi di investimento e la loro situazione finanziaria (doc. 2 convenuta). Tale documenti non sono stati peraltro disconosciuti, ma si è contestata la validità di dette clausole ritenute "di stile". Osserva a tal proposito il Collegio come sia sufficiente la crocettatura della clausola stessa al fine di richiamare l'attenzione del cliente su quanto si dispone a sottoscrivere.

Per tali motivi tutti si ritiene non possano trovare accoglimento le domande volte a dichiarare l'invalidità del contratto quadro sotto il profilo della nullità o della mancanza di adempimento agli obblighi informativi con conseguente risoluzione per inadempimento.

Sempre per ciò che concerne l'obbligo di informazione, risulta consegnato il documento sui rischi generali, anch'esso non disconosciuto dagli attori (doc. 3 convenuta).

Sul lamentato conflitto di interessi.

L'acquisto è stato eseguito in contropartita diretta, tuttavia tale modalità non può di per sé sola costituire motivo di nullità, annullabilità ovvero risoluzione dell'ordine di acquisto se gli attori non dimostrano " *che l'intermediario abbia perseguito una propria ed ulteriore finalità in contrasto con l'interesse del cliente* (si veda Trib.Mantova 5/4/2005, conforme ad altre sentenze di codesto Tribunale). Nel caso di specie tale dimostrazione non è stata in alcun modo fornita, né adombrata. In ogni caso non risulta in alcun modo che sussistesse una situazione di rapporti di gruppo, di affari della Banca o di società del gruppo.

Sulla non adeguatezza della operazione per qualità e quantità.

L'acquisto è stato effettuato il 18/7/2001, il default è avvenuto nel mese di luglio del 2004, all'epoca dell'acquisto il titolo presentava il cd rischio connesso all'eventualità del mancato rimborso connessa all'acquisto di ogni titolo obbligazionario ed esposto nel documento sui rischi generali consegnato agli investitori. In ogni caso, visto anche il controvalore dei titoli acquistati, la Banca ha segnalato l'inadeguatezza dell'operazione. Parte attrice osserva come non siano state crocettate tutte le opzioni relative ai motivi di inadeguatezza, tuttavia ritiene questo Tribunale come sia sufficiente la sottoscrizione in calce da parte dell'investitore, per ritenersi adempiuto l'obbligo di informazione e correttamente richiamata l'attenzione sul tipo di operazione che si sta compiendo. Ciò a maggior ragione nel caso di specie ove detta segnalazione, posta sul retro dell'ordine di acquisto, è riportata in grassetto e con caratteri di formato decisamente maggiore rispetto al resto dello scritto (si veda doc. 6 fascicolo attori).

All'epoca dell'acquisto in ogni caso il default non si ritiene fosse prevedibile, neppure da parte di un operatore qualificato come la Banca, infatti nel 2001 il [REDACTED] con al vertice la [REDACTED]

██████████ fu rilevato dalla FIN PART spa quotata sin dal 1986 e tale operazione fu ritenuta positiva per il gruppo(si veda notiziario Market Press 14/2/2001, segnalato da parte convenuta), ancora sino al 1/7/2004 la stampa specializzata, citata da parte convenuta, segnalava la perplessità in ordine alla possibilità di rimborso, pur sottolineando la tranquillità della società (da osservatorio bond 1/7/2004).

Per ciò che concerne l'errore, la sussistenza di quest'ultimo non è stata provata, tra l'altro ritiene il Collegio che gli attori che - nel corso degli anni e prima del default - hanno incassato cedole per ben tre anni per i bond acquistati e ricevuto gli estratti conto senza contestarli, difficilmente possano oggi ritenere la sussistenza dell'errore.

Alla luce di quanto esposto pertanto non si ritiene sussistente alcun motivo di nullità, annullamento, risoluzione, responsabilità pre ed extracontrattuale da parte della Banca.

Per tali motivi le domande degli attori devono essere rigettate.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando,

RIGETTA le domande proposte da ██████████ e ██████████, nei confronti di BANCA CR FIRENZE spa;

CONDANNA ██████████ e ██████████ A al pagamento a favore di BANCA CR FIRENZE spa delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 3500,00 di cui € 2500,00 per onorari, € 1000,00 per competenze, oltre IVA, cpa, spese generali.

Così deciso in Modena l'8/5/2009.

Il g.rell.-est.

Adriana Gherardi

Il Presidente

Elcometra De Marco



N° 1167/09 Sev.

E' copia conforme all'originale che si rilascia, munita della seguente formula
esecutiva di prima edizione, a richiesta

dell' AW- Paolo Calciolari

CHE SI RILASCIA IN PENDENZA DI REGISTRAZIONE AD USO ESCLUSIVO
ESECUZIONE FORZATA

REPUBBLICA ITALIANA – In nome della legge



Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti,
mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a
tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti.

Modena, li

25 GEN. 2010



My

DIRITTI RISCOSSI PARI AD EURO 8,27

IL CANCELLIERE *My*